

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

[Cons. St., comm. spec., 13 settembre 2016, n. 1903](#)

Le Linee guida su cui il Consiglio di Stato è stato chiamato a fornire un parere facoltativo, elaborate dall'Autorità in attuazione di quanto disposto dall'art. 36, comma 7, del nuovo Codice dei contratti pubblici, intendono fornire indicazioni, indicare le "migliori pratiche" e stabilire, dunque, modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure in un settore di mercato, come quello degli appalti pubblici sotto-soglia, di assoluto rilievo - anche in termini percentuali - nel mondo produttivo nazionale.

Le Linee guida dell'ANAC seguono la forma discorsiva e la natura non vincolante giustifica, in questo caso, un minore rigore nell'enucleazione dell'indirizzo impartito all'amministrazione. Il Consiglio, tuttavia, ha segnalato come opportunamente, anche in questo caso, si sia optato per una modalità di adozione preceduta dalla consultazione dei soggetti interessati, per quanto la natura flessibile della regolazione avrebbe potuto giustificare un'adozione unilaterale. Il confronto dialettico con i possibili destinatari degli atti di indirizzo, infatti, deve essere considerato con favore, consentendo di migliorare la qualità della regolazione stessa ed il raggiungimento degli scopi prefissati di efficienza ed efficacia.

Ad avviso del Consiglio, l'Autorità, nell'operare le scelte di fondo, si è impegnata significativamente, ed efficacemente, nella non facile opera di bilanciamento tra l'esigenza di semplificazione e razionalizzazione della disciplina, in un settore che per tradizione gode di una procedura "alleggerita", e la necessità di osservare, in ogni caso, i principi generalissimi che regolano l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici, in termini di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, concorrenza, non discriminazione e maggiore apertura al mercato possibile, senza aggravare, però, gli operatori economici di inutili oneri aggiuntivi.

In un mercato sempre più rilevante in termini percentuali come quello del "sotto-soglia", l'introduzione a carico delle stazioni appaltanti di pregnanti vincoli di motivazione, anche aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge - che il Consiglio ha chiesto di dedicare maggiormente, nel dettaglio, alle concrete procedure di affidamento e di selezione dell'affidatario e più sinteticamente alla scelta, a monte, della procedura da seguire - risponde ad una logica volta a privilegiare anche in questo caso, se possibile, le procedure ordinarie, che maggiori garanzie danno, evidentemente, sotto i profili della correttezza dei comportamenti e dell'anticorruzione.

La motivazione aggiuntiva imposta è opportuna, poiché la stazione appaltante rende esplicite e verificabili (anche dal giudice) percorsi decisionali che, data la frequenza del sistema di offerte sotto soglia, resterebbero altrimenti opachi e talora influenzabili da fenomeni corruttivi.

Nel contempo, il Consiglio ha chiesto che venga confinata all'eccezionalità la possibilità di riaffidare in via diretta l'appalto allo stesso operatore economico uscente, ad esempio a fronte di riscontrata effettiva assenza di alternative, non potendosi tralasciare il doveroso rispetto, tra gli altri, del principio di rotazione, sancito specificamente dalla legge, e considerando che, assai spesso, è proprio negli affidamenti di importo non elevato all'operatore uscente che il fenomeno corruttivo si annida nella sua dimensione meno facilmente accertabile.

Da notare, infine, che le indicazioni di carattere procedurale attinenti all'obbligo di motivazione, alla predisposizione della determina a contrarre, alla stipulazione del contratto, sono state opportunamente differenziate dall'Autorità in ragione dell'oggetto e del valore dell'affidamento.